

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA

AREA TECNICA EDILIZIA

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
INTEGRAZIONE LOGISTICA INPS-INPDAP-ENPALS
SISTEMAZIONE AREA MEDICO LEGALE
NEL PIANO TERRA DELLO STABILE DI VIA VITTORIO EMANUELE, 100 -
MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TAV. n° 5

Art. 1

Natura ed ammontare dell'appalto

L'appalto prevede le opere per la sistemazione dell' Area Medico Legale nel piano terra dello stabile di proprietà dell'Istituto, sito a Messina in via V. Emanuele, 100. Detti lavori sono stati previsti al fine di adeguare lo stabile alle direttive di cui all'integrazione logistica INPS-INPDAP-ENPALS.

L'appalto stesso e' secondo il sistema dell'Asta Pubblica con ribasso massimo unico percentuale sui prezzi unitari di cui all'elaborato tav. 6 "Elenco dei Prezzi".

L'ammontare dell'appalto e' stabilito in € 198.974,35 compresi di € 2.173,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso escluso oneri fiscali.

Si riporta di seguito il quadro economico dell'Appalto.

QUADRO ECONOMICO		
<input type="checkbox"/> LAVORI		€. 171.122,70
<input type="checkbox"/> Oneri per la Sicurezza	€. 2.173,24	€. 2.173,24
<input type="checkbox"/> Interventi di dettaglio 10%	€. 17.122,27	€. 17.122,27
<input type="checkbox"/> Interventi migliorativi della funzionalità 5%	€. 8.556,14	€. 8.556,14
<input type="checkbox"/> IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		€. 198.974,35
<input type="checkbox"/> Oneri fiscali	€. 41.784,61	€. 41.784,61
<input type="checkbox"/> TOTALE DEL PROGETTO	<input type="checkbox"/>	€. 240.746,86

L'esecuzione dell'appalto sarà regolato dal D.lgs. n. 163/2006 -Codice degli Appalti- e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento sui lavori pubblici DPR 207/2010 e dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M.LL.PP., n. 145/2000), dal presente capitolato speciale, nonché dalle prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nella lettera di aggiudicazione.

Art. 2

Ubicazione e descrizione delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto del presente appalto sono descritte con maggiore dettaglio negli elaborati di progetto ed altresì saranno meglio precisate all'atto esecutivo dalla D.L.

Art.3

Ufficio tecnico competente dell'Istituto

Per la sorveglianza dei lavori, l'Istituto si avvarrà dell'Ufficio tecnico della propria Sede Regionale per la Sicilia - Via Maggiore Toselli ,5 -90143 Palermo -Tel. 091/285421, fax 091/285219.

Art. 4

Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) - di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata ai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché' gli impianti che la riguardano.

b) - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo del materiale, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; l'incidenza di tutti gli oneri e condizioni derivanti dal Capitolato Generale, dal presente Capitolato Speciale e relativo Elenco Prezzi nonché, dagli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori. Si precisa che le autorità cui le ditte possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza nella località in cui devono eseguirsi i lavori sono: Ispettorato provinciale del Lavoro di Messina I.N.P.S. di Messina, I.N.A.I.L. di Messina.

c) - di aver eseguito i saggi e le prove necessarie a rendersi conto della rispondenza delle previsioni progettuali della realtà dei manufatti e dei luoghi oggetto di lavoro.

d) - di essere a conoscenza che i lavori dovranno essere eseguiti in un edificio destinato ad attività istituzionali, aperto al pubblico e che, pertanto, dovrà predisporre, a sua cura e spese, tutte quelle cautele a garantire lo svolgersi della normale attività lavorativa e l'apertura degli uffici al pubblico.

Inoltre dovrà ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 e s. m.i. ricordarsi con la Direzione Provinciale di Messina in cui si svolgeranno i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Nel caso in cui non si potessero rendere disponibili i locali in affitto di proprietà dell'Istituto e oggetto dei lavori di che trattasi, l'Istituto si riserva di sospendere definitivamente i lavori senza che L'appaltatore abbia nulla a pretendere salvo il pagamento dei lavori eventualmente ed effettivamente già eseguiti.

Art. 5

Danni di forza maggiore

Il termine entro cui l'appaltatore deve denunciare eventuali danni di forza maggiore, pena la decadenza del diritto al risarcimento, è di gg. 5.

Art. 6 **Aggiudicazione dei lavori.**

La presente Asta Pubblica sarà esperita ai sensi del DLgs. n. 163/2006 e succ. modificazioni , con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Per l'esame delle eventuali offerte anomale si procederà secondo le modalità previste dal suddetto D.Lgs

Art. 7 **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale ,anche i seguenti documenti:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- elenco prezzi;
- capitolato speciale di appalto;
- lettera contratto;
- elaborati grafici;
- a) Le Leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire che la D.L. si riserva di consegnare all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 8 **Cauzione Definitiva**

Entro venti giorni dell'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori, la ditta appaltatrice dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113 del DLg. 163/2006, e succ. integr. e modif. Essa deve essere costituita nelle modalità descritte nella lettera-contratto. Qualora l'appaltatore non vi provveda nel detto termine si procederà ai sensi del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici.

Art. 9 **Consegna lavori e termine di ultimazione - penalità**

La consegna dei lavori da parte della Direzione Lavori potrà essere disposta per un qualunque dei giorni successivi alla data di aggiudicazione, ma comunque non oltre quarantacinque giorni della stipula del contratto. Nel relativo verbale sarà indicato il nominativo del rappresentante dell'appaltatore ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale per gli appalti.

L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ed ogni modo non oltre gg. 30 (trenta) dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di euro 50,00 (euro cinquanta/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i gg.70 (settanta)dalla data del verbale di consegna si farà luogo alla risoluzione del

contratto. **La durata dei lavori e' stabilita in 180 (centottanta)** giorni naturali, consecutivi, a far tempo dalla data del verbale di consegna.

La penalità 'di cui all'art. 22 del Capitolato Generale dei LL.PP. e 'fissata in euro 50,00 (euro 50/00) per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla D.L., verranno iscritte a debito dell'appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 10 Sospensione e ripresa lavori

In qualsiasi momento all'avanzamento dei lavori, la Direzione Lavori potrà disporre una sospensione (anche a varie riprese) per l'esecuzione di eventuali altri lavori interessanti la zona del cantiere o per esigenze di funzionalità degli Uffici, la D.L. ne' disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'anno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati dall'art. relativo alla revisione prezzi. Qualora, l'appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori e non li riprenda entro tre giorni dalla data dell'ordine della D.L., sarà applicata una penale di euro 50,00(euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Analoga penale trova applicazione anche in caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore.

Art. 11 Impianto del cantiere – Ordine dei lavori

L' appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere subito dopo la consegna dei lavori.

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Istituto o alla funzionalità degli uffici. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro o l'esecuzione entro un congruo termine senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. Prima della consegna dei lavori ed in ogni caso entro trenta giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore dovrà far pervenire alla D.L.:

- i piani sicurezza di cui all'art.131 del Dlg. n. 163/2006 – Codice degli Appalti;
- il nominativo del direttore tecnico del cantiere.

Art. 12 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Ad integrazione e comunque fatti salvi i contenuti degli Articoli 4, 5, 6, del Capitolato generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare

licenze di esercizio, come ad esempio : VV FF., Aziende Comunali, Società Concessionarie di pubblici servizi, U.S.L., ISPESL, ecc. e di rilasciare Nulla-Osta per l'esecuzione dei lavori, come ad esempio Genio Civile, Comune, etc.; l'espletamento delle pratiche ed il pagamento delle tasse per concessioni di permessi sia per i passaggi che per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico o privato (anche in misura rilevante) per sistemazione di cantiere per l'inizio dei lavori ed altro.

- l'Impresa dovrà tenere in particolare considerazione l'esigenza di costruire il cantiere anche su sede stradale per tutto il tempo occorrente alla costruzione ed inoltre ottenere tutti i permessi concernenti anche la variazione del traffico stradale.

- gli oneri relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico che poi dovrà essere definitivamente occupato per opere murarie annesse al fabbricato (cortili, muri di confine, etc.);

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori;

- la pulizia generale del cantiere e la pulitura dei locali ultimati, la protezione delle opere fino alla consegna.

- all'atto della compilazione del certificato di ultimazione dovranno pertanto risultare perfettamente puliti e lucidi pavimenti e rivestimenti di ogni tipo, soffitti e varie.

- particolari accorgimenti dovranno essere impiegati nello svolgimento dei lavori al fine di evitare qualsiasi danno anche di lieve entità ai fabbricati e manufatti vicini, sia pubblici che privati.

- **L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 129 del Dlg. 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione, la cui somma assicurata è pari all'importo di aggiudicazione, che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione di impianti o opere che possano verificarsi nel corso d'esecuzione dei lavori.**

La stessa polizza deve assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati o alla stessa Stazione Appaltante o a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 500.000,00.

La suddetta polizza deve essere conforme a quanto stabilito al comma 1) Dell'art. 1 del D.M. 123/2004 e copia della stessa dovrà essere consegnata alla D.L. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

-che le prove, le esperienze, i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. per controllare la qualità' e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, dovranno essere eseguiti presso laboratori di Pubbliche Amministrazioni a cura e spese dell'Appaltatore;

-viene esclusa per tutte le opere provvisoriale e di impianti in funzione, la concessione di qualsiasi parziale corrispettivo da danni accertati;

- sarà concesso il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette di qualunque altra impresa, alla quale siano

affidati lavori non compresi nel presente appalto , ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante, nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento;

-poiché le opere oggetto del presente appalto, ricadenti in zona a servizio degli uffici della sede esistente, saranno eseguite a fabbricato occupato e funzionante, la ditta nella formulazione dell'offerta dovrà tenere conto che la conduzione dei lavori sarà subordinata a tutte le esigenze e soggezione che potranno verificarsi per le necessità funzionali cui l'immobile e' adibito. Con riferimento all'art.26 del Dlg. n.81/2008 si riferisce che l'attività lavorativa

svolta dalla "unità produttiva" interessata dai lavori non comporta rischi specifici.

- la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari ai lavori (attrezzi, cavalletti, gru, tiri e simili) e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti ad assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre ditte o eseguite in economia dall'Istituto, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi.
- l'appaltatore solleva l'Istituto Appaltante da ogni responsabilità per sottrazione e danni apportati a materiali depositati in cantiere ovvero posti in opera. In conseguenza, fino alla constatazione dell'avvenuta ultimazione, l'Appaltatore è obbligato a sostituire e riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati.
- la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla D.L., entro 8 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, dalle dimensioni minime cm. 100 x 200 reccheranno a colori indelebili la denominazione dell'Istituto, quella dell'ente appaltante, la località di esecuzione, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la denominazione dei tecnici preposti alla Direzione Lavori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata una penale di euro 50,00 (euro cinquanta/00). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di euro 5,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello della apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo alla inadempienza.

**Art. 13
Modifiche ai lavori**

L'Istituto si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori. Saranno apportate inoltre anche quelle modifiche che fossero ordinate dalle superiori Autorità senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compenso ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

**Art. 14
Opere in subappalto**

Non è previsto il subappalto.

Non sono considerati subappalti:

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore (art.18,c.12, L.55/1990);
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante l'uso d' sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

**Art. 15
Anticipazione di somme da parte dell'Istituto**

Non è concessa l'anticipazione sul prezzo di appalto giusta art.5 d.l. 28/03/1997 n°79 convertito in legge 28/5/1997 n°140

Art. 16

Pagamenti in acconto – Imposta sul valore aggiunto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in conto ai sensi degli artt.29 e 30 del Capitolato Generale per gli Appalti ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso contrattuale e della prescritta ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi dell'art.7 del D.M. 145/2000 raggiunge l'importo di **euro 40.000,00 (euro quarantamila/00)**.

La ditta è obbligata a rispettare quanto prescritto dall'art.3 comma 8 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento della 1^a rata di acconto e' comunque subordinato alla verifica della correttezza contributiva da parte dell'Istituto.

Ai fini del computo del credito dell'Impresa, sono portati in conto gli oneri per la sicurezza, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

Possono essere portati in conto, su richiesta dell'Appaltatore, anche i materiali in provvista giacenti in cantiere alla data del relativo stato di avanzamento e fino al 50% (cinquanta per cento) del valore. Detto valore verrà desunto dai listini dei prezzi all'ingrosso pubblicati dalla competente Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, sui quali verrà apportata anche la riduzione del ribasso d'asta, senza, si intende, applicare l'aumento del 22% inerente alla provvista per lavori in economia.

In mancanza dei prezzi di elenco saranno considerati i prezzi delle fatture quietanzate che saranno valutate al 50%.

Tali importi dei materiali in provvista non potranno comunque superare l'ammontare del deposito cauzionale versato e saranno detratti, dopo l'impiego dei materiali stessi, dagli importi dei successivi pagamenti.

A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n.633 del 26.10.1972 e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.

La polizza fideiussoria di cui all'art.113 del Dlg. n. 163/2006 verrà svincolata, subordinatamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art.17

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s. m.

2. L'appaltatore è obbligato ai sensi del comma 1 dell'art.3 della legge n°136, all'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato.

Pertanto l'appaltatore provvede a comunicare alla Committente il codice e IBAN o CC postale sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi) nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti.

Art. 18
Accertamenti e misurazioni dei lavori

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute .

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati.

In tal caso peraltro l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19
Certificato di ultimazione e conto finale

Il certificato di ultimazione sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione dell'opera.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione stabilito dal precedente art.9 , tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla D.L., questa mediante ordine di servizio prescriverà 'i lavori necessari per aggiungerlo e fisserà il tempo della loro esecuzione senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.

Trascorso inutilmente anche tale tempo, i lavori tuttora occorrenti saranno eseguiti d'ufficio, previa loro elencazione in un verbale di constatazione, da compilarsi in seguito

ad apposita visita in contraddittorio. Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data del certificato d'ultimazione dei lavori.

Art. 20
Certificato di regolare esecuzione

E' regolato dall'art. 141 del Dlg. n.163/2006 ed in particolare l'appaltatore dovrà a proprie cura e spese mettere a disposizione del Direttore dei Lavori gli operai e i mezzi d'opera per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, e la spesa relativa, ivi compresa la penale per eventuale ritardo verrà detratta dal residuo credito dovuto all'impresa.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. Ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Art. 21
Rata di saldo

La rata di saldo verrà liquidata con le modalità previste dall'art. n. 141 del Dlg. n. 163/2006 Codice degli Appalti.

Art. 22
Disciplina nel cantiere

L'appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nel cantiere, impegnandosi ad osservare maestranze le obbligazioni nascenti dal contratto.
La D.L. potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità' dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 23 Campioni

Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna l'appaltatore presenterà, alla D.L. campioni delle varie qualità di lavori e di materiale da impiegare di cui allo art.17 sub. c) del Capitolato Generale per gli Appalti.

Resta stabilito che i campioni saranno tutti quelli dei quali la D.L. riterrà opportuno prescrivere la presentazione all'atto della consegna dei lavori e quelli che la stessa D.L. riterrà opportuno ordinare per la loro presentazione e che i campioni saranno ripresentati quante volte sarà richiesto fino a che non siano stati definitivamente approvati.

La D.L., con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Impresa e' tenuta a presentare i nuovi campioni. Se allo scadere del detto termine l'Impresa non avrà provveduto ovvero avrà presentato campioni non ancora accettabili, il D.L. ne informerà l'Istituto, anche agli effetti del Capitolato Generale per gli Appalti dei LL.PP..

Art. 24 Garanzia

Per quanto concerne la garanzia dell'opera, si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.

In particolare l'Appaltatore garantisce l'Istituto appaltante contro vizi e difetti, che in qualsiasi grado diminuissero l'uso e l'efficienza delle opere e che non si fossero precedentemente manifestati.

Ciò' anche nel caso che l'Appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti obbligandosi a provvedere immediatamente a quelle opere, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a quelle prestazioni che fossero richieste di conseguenza.

Art. 25 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche escluso ogni altro metodo e saranno misurate con le modalità riportate nelle norme di misurazione dell'Istituto e nell'Elenco Prezzi salvo nei casi in cui e' espressamente prevista altra modalità.

Art. 26 Controversie

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Le controversie non composte a norma dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

RECESSO, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO:

la stazione appaltante delibererà la risoluzione del contratto al verificarsi di grave inadempimento e/o grave irregolarità e/o grave ritardo da parte dell'appaltatore, tale compromettere la buona riuscita dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 136 del D.Lgs n. 136/2006 e s.m.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta

dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a corpo il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base al prezzo contrattuale offerto dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.